

(N. 1855)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE GASPERI)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1951

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento dei servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, concluso al Cairo il 25 maggio 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 25 maggio 1950 è stato firmato al Cairo l'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e l'Egitto per l'esercizio di linee regolari allo scopo di intensificare e migliorare le comunicazioni ed il traffico aereo tra i due Paesi.

Tale Accordo, basato su una completa reciprocità, permette all'Italia di istituire, a mezzo di proprie imprese aeree dei servizi per l'Egitto ed effettuare scali commerciali in Egitto per linee dirette in Eritrea, in Persia, nel Pakistan ed oltre verso l'Australia.

L'accordo rientra nel quadro della Convenzione aerea di Chicago ed è basata sui principi stabiliti nell'Accordo anglo-americano delle

Bermude, cui si ispirano tutti i più moderni accordi di navigazione aerea.

Nel detto Accordo sono stabilite le norme per la scelta delle imprese autorizzate ad effettuare il traffico concesso, le disposizioni doganali, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sui territori delle parti contraenti da parte delle imprese, le modalità per la modifica e per la denuncia dell'Accordo nonché una clausola arbitrare per la soluzione delle eventuali controversie.

La tabella delle rotte è riportata nell'Allegato all'Accordo che stabilisce anche alcune norme relative all'impianto degli uffici di rappresentanza delle imprese designate.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento dei servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, concluso al Cairo il 25 maggio 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ALLEGATO

PROCES-VERBAL

DE SIGNATURE DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT ROYAL
D'EGYPTE POUR L'ETABLISSEMENT DES LIGNES REGU-
LIERES AERIENNES ENTRE ET AU-DELA DE LEURS TERRI-
TOIRES RESPECTIFS

L'an mil neuf cent cinquante et le vingt-cinquième jour du mois de Mai, au Caire, se sont réunis dans une salle de l'Hôtel du Ministère Royal des Affaires Etrangères :

Son Excellence Monsieur le Marquis Cristoforo Fracassi Ratti Mentone di Torre Rossano, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie au Caire, assisté de M. M. Andrea Ferrero, Giorgio Fragnito et Armando Marchetti, respectivement Conseiller, 1^{er} Secrétaire et Attaché Commercial de l'Ambassade d'Italie au Caire,

Son Excellence Mohamed Salah El-Din Bey, Ministre des Affaires Etrangères, assisté de S. E. Abdul-Rahman Hakki Bey, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère Royal des Affaires Etrangères, de S. E. Hassan Moharram Bey et De Monsieur Alu Maréi, respectivement Ministre Plénipotentiaire et Conseiller au dit Ministère,

En vue de procéder à la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement Royal d'Egypte pour l'établissement des lignes régulières aériennes entre et au-delà de leurs territoires respectifs.

Son Excellence Monsieur le Marquis Fracassi ayant produit un plein-pouvoir de Son Excellence Monsieur Luigi Einaudi, Président de la République Italienne, l'autorisant à signer le document ci-haut mentionné au nom du Gouvernement de la République Italienne, et Son Excellence Mohamed Salah El-Din Bey ayant déclaré que le Conseil des Ministres l'a autorisé à signer ce document au nom du Gouvernement Royal d'Egypte, il a été procédé à la signature du dit Accord.

EN FOI DE QUOI, le présent procès-verbal a été rédigé et signé en double exemplaire.

Pour le Gouvernement Italien *Pour le Gouvernement Royal d'Egypte*

CRISTOFORO FRACASSI

M. SALAH EL-DIN

A C C O R D O

FRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO EGIZIANO PER
LO STABILIMENTO DEI SERVIZI AEREI REGOLARI TRA I LORO
RISPETTIVI TERRITORI ED OLTRE

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO EGIZIANO, Parti Contraenti del presente Accordo,

essendo firmatari della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944 (d'ora in poi indicata nel presente Accordo come la « Convenzione »),

considerando essere opportuno organizzare i servizi aerei internazionali in modo sicuro ed ordinato e di accrescere, per quanto possibile, la cooperazione internazionale in questo campo,

considerando che è inoltre opportuno promuovere i viaggi aerei internazionali al costo minimo concesso da sani principi economici, quale mezzo per creare comprensione e buona volontà fra i popoli e di assicurare i molti indiretti benefici di questa forma di trasporto, per il reciproco benessere dei due Paesi,

desiderando pertanto concludere un Accordo allo scopo di promuovere servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, hanno, a quest'effetto, designato i sottoscritti Plenipotenziari che, essendo stati debitamente autorizzati a tale scopo, hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

1) Ogni Parte Contraente concede all'altra Parte il diritto di esercire i servizi aerei specificati nell'Annesso del presente Accordo (da ora in poi indicati come: « servizi aerei convenuti ») sulle rotte elencate nel detto Annesso (da ora in poi indicate come: « rotte aeree designate »).

2) Fermo restando quanto previsto dall'Accordo, tali servizi possono essere iniziati *in toto* od in parte, immediatamente o in data posteriore a scelta della Parte Contraente alla quale i diritti sono stati concessi.

Art. 2.

1) Ogni Parte Contraente comunicherà all'altra Parte Contraente le imprese di trasporto aereo che eserciranno, secondo il presente Accordo, i servizi sulle rotte specificate.

2) Appena ricevuta comunicazione della designazione, l'altra Parte Contraente, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 3 di questo

articolo e dell'articolo 3 del presente Accordo, concederà, senza indugio, alle imprese dei trasporti aerei designati il relativo permesso di esercizio.

3) Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente potranno richiedere a un'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornir loro la prova che essa è in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti normalmente applicati sul proprio territorio all'esercizio delle imprese, sempre chè tali leggi, decreti e regolamenti non siano in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione o dal presente Accordo.

4) Dopo adempiuto a quanto prescrivono i paragrafi 1 e 2 di questo Articolo, un'impresa di trasporto aereo così designata ed autorizzata potrà iniziare l'esercizio dei servizi convenuti, in qualsiasi momento.

Art. 3.

1) Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di non accettare la designazione di una impresa, ovvero di non concedere i diritti specificati nell'articolo 5 del presente Accordo, o di revocare la concessione ad una impresa designata, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora una parte importante della proprietà di detta impresa o l'effettivo controllo di essa, non siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o dei suoi cittadini.

2) Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di sospendere l'esercizio da parte della impresa designata dei diritti specificati nell'articolo 5 del presente Accordo, o di imporre all'esercizio di tali diritti da parte dell'impresa designata le condizioni che essa ritenga necessarie, nel caso che tale impresa venga meno all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti della Parte Contraente concedente i diritti, o comunque svolga l'esercizio in modo diverso dalle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Art. 4.

1) Le leggi, i decreti ed i regolamenti di ciascuna Parte Contraente, relativi all'ingresso ed al soggiorno sul proprio territorio nonchè all'uscita dal medesimo degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'esercizio, alla manovra ed alla navigazione di detti aeromobili, durante la loro permanenza in tale territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'altra Parte Contraente.

2) Le leggi, i decreti ed i regolamenti di ciascuna Parte Contraente relativi all'entrata, al soggiorno ed all'uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci trasportate a bordo degli aeromobili, (nonchè le disposizioni che si applicano alle formalità di polizia, all'entrata, all'immigrazione, ai passaporti, alle dogane, alla quarantena ed al regime valutario) saranno applicabili ai passeggeri, equipaggi e merci imbarcati sugli aeromobili dell'altra Parte Contraente.

Art. 5.

1) Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente concede alle imprese designate dell'altra Parte Contraente, il diritto di imbarcare o sbarcare sul territorio di una Parte Contraente traffico internazionale che parta da o che sia destinato al territorio dell'altra Parte Contraente o a quello di un terzo Paese sulle rotte aeree designate.

2) Il paragrafo 1 di questo articolo non conferisce, alle imprese aeree di una Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte, passeggeri, merci o posta trasportati a pagamento o a seguito di contratto di noleggio e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente, qualunque sia l'origine o la definitiva destinazione di tale traffico.

Art. 6.

1) Dovranno esistere per entrambe le Parti Contraenti eque e pari possibilità nell'esercizio dei servizi aerei convenuti sulle rotte designate tra i loro rispettivi territori.

2) I servizi aerei eserciti dalle linee designate dall'altra Parte Contraente, dovranno avere come loro principale obiettivo di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacità adeguata a trasportare traffico tra il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa ed il Paese di ultima destinazione di tale traffico.

3) I servizi aerei convenuti dalle imprese designate dalle Parti Contraenti dovranno essere mantenuti in ragionevole rapporto alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo.

Art. 7.

Nell'esercizio dei servizi convenuti, le imprese aeree designate da una delle due Parti Contraenti dovranno usare dei loro diritti non abusivamente, in modo da non pregiudicare un'impresa aerea dell'altra Parte Contraente che esercisce in tutto o in parte la stessa rotta.

Art. 8.

Il combustibile e gli olii lubrificanti caricati a bordo di un aereo delle linee designate di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente saranno esenti, pur sottostando a tutti i regolamenti doganali dell'altra Parte Contraente, dai diritti doganali, tasse di ispezione e di altri simili gravami imposti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Tale trattamento di favore sarà in aggiunta a quello concesso in base all'articolo 24 della Convenzione.

Art. 9.

1) Ogni Parte Contraente farà in modo che i propri servizi aerei convenuti forniscano alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente con il massimo anticipo possibile, copie degli orari, prezzi e programmi ed ogni altra simile informazione degna di nota concernente l'esercizio di linee aeree designate e copie di tutte le modifiche apportate agli orari, prezzi, programmi ed informazioni.

2) Ogni Parte Contraente curerà che i propri servizi aerei convenuti forniscano alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, le statistiche che si riferiscono al traffico effettuato sulle proprie linee verso, da o attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente specificando l'origine e la destinazione del traffico.

Art. 10.

Quando, allo scopo di accelerare l'inoltro del traffico di transito, aerei di capacità diversa siano usati da un'impresa aerea designata di una Parte Contraente su tronchi diversi di una data rotta aerea, con scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente, tale cambio di aereo non sarà ritenuto incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. In tali casi il secondo aereo provvederà al servizio di coincidenza con il primo, e dovrà attendere l'arrivo di quest'ultimo tranne il caso di forza maggiore di carattere tecnico.

Art. 11.

1) Le tariffe saranno stabilite in misura ragionevole prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi come il costo dell'esercizio, un ragionevole profitto, la differenza nelle caratteristiche dei servizi (fra cui le medie di velocità e la comodità) e le tariffe applicate da altre imprese sulla stessa rotta o qualsiasi parte di essa.

2) Le tariffe da applicarsi da parte delle Imprese designate da questo Accordo sulle rotte aeree tra i territori delle due Parti Contraenti, o tra il territorio di un terzo Stato e quello di una delle due Parti Contraenti, saranno fissate in uno dei seguenti modi:

a) in conformità con le decisioni in materia tariffaria che siano state adottate da un'organizzazione aerea a cui le imprese aeree designate abbiano aderito quale membri, e che siano state, a tale scopo, accettate dalle due Parti Contraenti; ovvero

b) per accordo tra le imprese aeree designate da ambo le Parti Contraenti per esercire i servizi convenuti, quando queste imprese aeree non siano membri della stessa organizzazione, o quando nessuna decisione di quelle menzionate nel paragrafo 2 lettera a) di questo Articolo siano state adottate. Se una delle Parti Contraenti non avrà designato una impresa aerea ad esercire una delle rotte aeree convenute o se i prezzi per quella rotta non saranno stati fissati come previsto dal paragrafo 2

comma a) di questo Articolo, le imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente per esercire quella rotta, potranno fissare le tariffe.

3) Le tariffe così determinate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti e diverranno effettive 45 giorni dopo il ricevimento della loro comunicazione da parte di dette Autorità aeronautiche, a meno che le Autorità di una delle due Parti Contraenti non abbiano notificato la loro disapprovazione.

4) Nel caso che le tariffe non siano state determinate in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 di questo Articolo, o che le Autorità aeronautiche di una delle due Parti Contraenti disapprovino le tariffe fissate in tal modo, le stesse cercheranno di raggiungere un accordo a tal proposito ponendo in essere misure più adatte onde raggiungere un accordo. In caso contrario, la controversia verrà regolata dal successivo articolo 16. In attesa che la medesima possa dirimersi per accordo diretto, o finchè non sia stata risolta come previsto dall'articolo 16, le tariffe già stabilite saranno applicate dalle Imprese aeree designate. In caso contrario saranno praticate tariffe ragionevoli da parte delle stesse Imprese aeree.

Art. 12.

Questo Accordo sarà registrato presso il Consiglio della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale stabilito dalla « Convenzione ».

Art. 13.

Al fine di una stretta collaborazione le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno regolarmente onde assicurare l'osservanza dei principi e l'applicazione delle disposizioni stabilite in questo Accordo, scambiando ogni informazione utile a tale effetto.

Art. 14.

Se dovesse entrare in vigore nei riguardi di entrambi le Parti Contraenti una Convenzione generale multilaterale per il regolamento dei servizi aerei internazionali, il presente Accordo sarà modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

Art. 15.

Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno introdurre modifiche all'Annesso del presente Accordo, essa può chiedere una consultazione fra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti. Tale consultazione dovrà avere inizio entro i 60 giorni dalla data della richiesta. Le modifiche concordate entreranno in vigore quando siano state confermate per mezzo di uno scambio di note per via diplomatica.

Art. 16.

1) Nel caso di disaccordo tra le due Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti cercheranno anzitutto di comporre la controversia mediante negoziati diretti.

2) Qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante negoziati diretti entro 90 giorni,

a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza giuridica al giudizio di un Tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o istituzione;

ovvero

b) se esse non saranno d'accordo su questo, o se, avendo convenuto di deferire la controversia ad un Tribunale arbitrale, esse Parti non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione entro 30 giorni, ciascuna Parte Contraente può sottoporre la controversia per la decisione al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

3) Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione emessa in base al paragrafo 2 di questo articolo.

4) Se e fino a quando una delle Parti Contraenti, o una impresa aerea designata da una delle Parti Contraenti, non si uniformerà alle decisioni emesse in base al paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, rifiutare e revocare qualsiasi diritto concesso in virtù del presente Accordo alla Parte Contraente inadempiente o alle Imprese aeree designate di detta Parte Contraente, ovvero alla sola impresa aerea designata inadempiente.

Art. 17.

Una Parte Contraente potrà notificare, in qualsiasi momento, all'altra Parte Contraente la denuncia dell'Accordo. Tale comunicazione sarà contemporaneamente trasmessa al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. L'Accordo cesserà di avere vigore 12 mesi dopo la ricezione da parte di una delle Parti Contraenti della comunicazione di denuncia dell'altra Parte, a meno che tale comunicazione non venga di comune accordo ritirata prima della spirare di detto termine. Ove non sia stata accusata ricezione da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la comunicazione sia stata ricevuta 14 giorni dopo la sua ricezione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Art. 18.

1) Ai fini del presente Accordo il termine « Autorità aeronautiche » significa, nel caso del Governo egiziano, il Direttore generale dell'aviazione civile ed ogni altra persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal detto Direttore o funzioni simili, nel caso del Governo italiano il Ministero della difesa - Aeronautica (Direzione gene-

rale dell'aviazione civile o del traffico aereo) ed ogni persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal detto Ministero o funzioni simili.

2) Il termine « imprese aeree designate » significa una impresa di trasporto aereo che le Autorità aeronautiche di una delle due Parti Contraenti abbiano notificato per iscritto alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente come le imprese da essa Parte Contraente designate per l'esercizio delle linee aeree specificate nella detta notifica.

3) L'Annesso al presente Accordo ne farà parte integrante, ed ogni riferimento a quest'ultimo includerà a sua volta l'Annesso, tranne nel caso ove sia stato disposto diversamente.

Art. 19.

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena entrambe le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto adempimento delle rispettive formalità costituzionali.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO al Cairo il 25 maggio 1950 in doppio originale nelle lingue italiana ed araba entrambi i testi facendo ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

CRISTOFORO FRACASSI

*Per il Governo
del Regno d'Egitto*

M. SALAH EL-DIN

ANNESSE

A

I. Rotte che saranno esercite dalle imprese designate dal Governo egiziano.

Le imprese designate dal Governo egiziano avranno facoltà di esercire, in entrambe le direzioni, i percorsi, nonchè di atterrare per traffico commerciale sul territorio italiano negli scali qui di seguito indicati:

- a) scali in Egitto - Roma-Parigi ed oltre (verso il Nord America);
- b) scali in Egitto - Napoli e/o Nizza e/o Marsiglia Ginevra ed oltre (verso Londra o Bruxelles);
- c) scali in Egitto - Bengasi-Tripoli-Malta-Catania;
- d) scali in Egitto - Napoli-Praga;
- e) scali in Egitto - Roma-Milano-Vienna.

II. Rotte che saranno esercite dalle imprese designate dal Governo italiano.

Le imprese designate dal Governo italiano avranno facoltà di esercire, in entrambe le direzioni, i percorsi nonchè atterrare per traffico commerciale sul territorio egiziano negli scali qui di seguito indicati:

- a) scali in Italia - Atene-Alessandria-Cairo;
- b) scali in Italia - Cairo-Asmara;
- c) scali in Italia - Atene-Cairo-Kartum-Asmara ed oltre verso il Sud-Africa;
- d) scali in Italia - El Adem-Cairo-Bassora-Karachi ed oltre verso l'Australia;

oppure

scali in Italia - Atene-Cairo-Bassora-Karachi ed oltre verso l'Australia.

B

Nel caso che le imprese aeree designate di una delle Parti Contraenti non provvedano all'impianto di uffici di rappresentanza con personale proprio nel territorio dell'altra Parte Contraente, questa può richiedere che le relative funzioni di rappresentanza siano affidate dalle locali Autorità aeronautiche ad un Ente da queste scelto ed avente la loro stessa nazionalità.